

25 ottobre 2021

D.L. 146/2021	
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili	
Capo I	
Misure urgenti in materia fiscale	
Art. 1 - Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio	<p>Si interviene sull'art. 68, co. 3, del D.L. 18/2020, per rimodulare i termini per pagare le rate della definizione agevolata "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio".</p> <p>Le rate delle predette definizioni già in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021, ivi comprese quelle per le quali il debitore non abbia provveduto al tempestivo adempimento, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione.</p>
Art. 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021	<p>Si prevede il prolungamento da 60 a 150 giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.</p> <p>Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.</p>
Art. 3 - Estensione della rateazione per i piani di dilazione	<p>Si estende da 10 a 18 il numero delle rate (anche non consecutive) che, se non pagate, determinano la decadenza dal provvedimento di accoglimento dei piani di dilazione emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 sui carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p>Il comma 2 stabilisce che i debitori decaduti, alla data del 22 ottobre 2021, da piani di dilazione di cui all'art. 19 del DPR 602/1973 in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate sospese durante l'emergenza pandemica è fissato al 31 ottobre 2021, precisando, tuttavia, che a tali piani si applicano le disposizioni del comma 1. Pertanto, i debitori interessati incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono stati così riammessi soltanto in caso di mancato pagamento di 18 rate dei piani di dilazione in parola.</p> <p>Restano comunque:</p> <p>a) validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;</p> <p>b) acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti.</p>
Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia fiscale	<p>Il comma 5 dispone una variazione del comma 5 dell'art. 36-bis del D.L. 41/2021 (credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del</p>



fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019). In particolare, viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi prevedendo, dunque, quale unica modalità di fruizione la compensazione.

Il comma 7 è finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d'imposta per "attività di ricerca e sviluppo" (art. 3, D.L. 145/2013) maturato a decorrere dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione.

Il comma 8 delimita l'ambito di applicazione della regolarizzazione stabilendo che la stessa è riservata ai soggetti che, nei suddetti periodi d'imposta, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte "non qualificabili" come attività di ricerca e sviluppo, ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Non possono comunque avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l'utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico.

I commi 9 e 10 stabiliscono che le imprese che intendono avvalersi della stessa devono trasmettere, entro il 30 settembre 2022, una comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data del 16 dicembre 2022. In caso di rateazione sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il comma 11 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Il comma 12 prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere attivata se, alla data di entrata in vigore della disposizione, l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d'imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, resisi definitivi. Al contrario, viene previsto che se l'utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora resisi definitivi, o constatato ad opera dell'Amministrazione finanziaria, l'impresa può utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive in fieri.



Art. 6 - Semplificazione della disciplina del patent box	<p>Si introduce una nuova norma, volta ad agevolare i “costi di ricerca e sviluppo” con l'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente relativo ai marchi d'impresa, ai brevetti industriali, ai software, ai disegni e modelli nonché ai processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, in sostituzione del vigente regime (art. 1, co. da 37 a 45, Legge 190/2014).</p> <p>Il nuovo regime consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa di liquidare autonomamente il beneficio rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.</p> <p>Il comma 7 rinvia ad un Decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate la regolamentazione delle disposizioni di attuazione.</p>
Art. 7 - Rifinanziamento Fondo automotive	<p>Si dispone il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del “Fondo automotive per contributi ecobonus” (art. 1, co. 1041, Legge 145/2018).</p>

Capo II Misure urgenti in materia di lavoro	
Art. 8 - Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	<p>Si modifica l'art. 26 del D.L. 18/2020 che aveva disposto, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS.</p> <p>In particolare, il comma 1, la lettera a) limita la vigenza della disposizione che equipara la quarantena alla malattia fino al 31 dicembre 2021, allineandola, in tal modo, al termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>Il comma 1, lettera c), inserisce il nuovo comma 7-bis all'art. 26, volto a chiarire la posizione di tutta la platea di soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS che hanno effettuato un periodo di quarantena e che sono stati ristorati dai datori di lavoro in base ai contratti collettivi e ai diversi accordi contrattuali. In assenza di dati specifici sull'entità degli importi di malattia dei soggetti non assicurati, la misura dispone che l'INPS riconosca, ai datori di lavoro, un rimborso forfettario pari a euro 600 per lavoratore.</p>
Art. 9 - Congedi parentali	<p>Si prevede l'applicazione delle seguenti misure fino al 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (comma 1) il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 , alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque



	<p>avvenuto. Ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata il beneficio è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria;</p> <p>- (comma 2) per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa (i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa);</p> <p>- (comma 3) gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33, D.lgs. 151/2001) fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data del 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui all'articolo in commento con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;</p> <p>- (comma 4) in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;</p> <p>- (comma 5) per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai periodi precedenti oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure;</p> <p>- (comma 6) i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni e fino al 31 dicembre 2021, per i figli conviventi minori di anni 14, fatto salvo quanto previsto per i genitori al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>
<p>Art. 11 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>Si consente ai datori di lavoro privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare - per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 - domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga</p>



	<p>(artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle (Codici ATECO 13, 14 e 15) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare - per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 - domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (artt. 19 e 20, D.L. 18/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>Ai sensi del comma 3, le settimane di trattamento di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e decorso, rispettivamente, il periodo di 28 e 17 settimane di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. 41/2021 e all'art. 50-bis, comma 2, del D.L. 73/2021.</p> <p>Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di dichiarazione di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società, nonché per i licenziamenti intimati in caso di fallimento.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	
<p>Art. 13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Si modificano alcune disposizioni del D.lgs. 81/2008 al fine di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di una definitiva messa a regime del Sistema e una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, finalizzate anche a orientare l'attività di vigilanza; - si prevede un ampliamento delle competenze ispettive dell'I.N.L. nell'ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, in coordinamento con le ASL;



- si prevedono sostanziali modifiche al provvedimento di “sospensione dell'attività imprenditoriale” legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare (10% e non più 20% del personale «in nero» presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi; abolizione della «recidiva» ai fini della adozione del provvedimento di sospensione che scatterà a fronte delle violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nel nuovo l'Allegato I al D.lgs. 81/2008 riferite anche alla mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell'ordinamento, del diritto alla retribuzione; impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione).

I commi 2, 3, 4 e 5 prevedono, conseguentemente, un aumento del contingente di personale da adibire prevalentemente alla attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia presso l'I.N.L. sia presso l'Arma dei Carabinieri.

VISITA IL NOSTRO SITO

www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it>

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

<https://www.facebook.com/uecoop>

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP *UECOOP*

per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI

<https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca>

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO

<https://www.virtualuecoop.it/>



PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME

